



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 123 del 04/05/2018

Oggetto: procedimento penale 10611/16 R.G.N.R. - 9673/16 R.G. GIP. Pagamento spese legali	
Struttura Proponente	S.C. Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecniche e Supporto alla ricerca
Responsabile del Procedimento	
Estensore	Domenichini Umberto
ALLEGATI N.	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa: € 7.339,37.

Conto Economico n.3E 05050208 (altre sopravvenienze passive per rischio clinico) aut. 92/2018

Eseguibile a norma di Legge dal 04 MAG, 2018

Pubblicato a norma di Legge il 04 MAG, 2018

Inviato al Collegio Sindacale il 04 MAG, 2018

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

04 MAG, 2018

Visto/a:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera del Direttore Generale n. 292 del 24/12/2015 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

Premesso che:

- La dipendente dott.ssa D.M. è stata attinta nell'anno 2016 (procedimento penale 10611/16 R.G.N.R. - 9673/16 R.G. GIP) da una indagine penale (assegnata al Sost. Proc, dott. Leopoldo De Gregorio) per lesioni colpose e colpa professionale (reato contestato ex art.590 c.p.) connesse alla contestazione di un'insorgenza tumorale ai danni della persona offesa; insorgenza dovuta, secondo quanto riferito dalla denunciante, sig.ra E. B. , alla circostanza che la dott.ssa de quo , non si sarebbe accorta - a seguito di una prestazione professionale prestata effettuata sulla persona della denunciante in occasione di una visita , della presenza di una lesione nodulare ritardando sino al gennaio 2015 l'approccio terapeutico necessario al trattamento del carcinoma presente
- La denunciante si è avvalsa, al fine della denuncia, della consulenza tecnica specialistica
- Il Sost. Proc. titolare dell'indagine, a seguito del contrasto insorgente tra il tenore della querela sporta dalla sig.ra E.B. e della consulenza tecnica di parte da quest'ultima prodotta e le prime risultanze delle indagini preliminari (in specie l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali) ha disposto in conformità e ha fissato l'incidente probatorio;

Accertata l'impossibilità oggettiva di far fronte con l'utilizzo delle risorse umane a propria disposizione da parte di questo Istituto, all'esigenza di garantire la doverosa assistenza legale alla dipendente;

Rilevato che,

- a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 50/16 e s.m. i. sono intervenute modifiche significative anche in materia di affidamento dei c.d. servizi legali latu sensu intesi;
- data la straordinarietà, la temporaneità e la specialità della prestazione richiesta, il ricorso ad una figura professionale specializzata è stato assolutamente necessario, tenuto conto delle differenti e complesse questioni giuridiche connesse alla pratica de quo, il cui esame e la cui valutazione di ordine giuridico si è rilevato assolutamente indispensabile;

Precisato che il conferimento di incarico di patrocinio legale è contratto escluso dall'applicazione del sopra citato Decreto Legislativo ai sensi dell'art. 17, rispetto al quale sono, viceversa applicabili solo i principi di cui all'art. del medesimo Decreto;

Ravvisata, a tal fine, la necessità di avvalersi di apposita e qualificata assistenza legale in grado di supportare l'attività difensiva nonché di garantire la necessaria assistenza legale.

Ricordato che:

- l'Istituto del patrocinio legale, è regolata dall'art. 26 del CCNL integrativo del 20.9.2001 il quale - in maniera estremamente chiara - prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin

dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

- Nel caso in cui (comma 2 dell' articolo citato) il dipendente nomini (previa tempestiva comunicazione all'Azienda) un legale di sua fiducia in sostituzione o a supporto di quello individuato dall'Azienda medesima, potrà da quest'ultima essere rimborsato delle spese legali sostenute (nei limiti previsti nel comma stesso) nel caso di conclusione favorevole del procedimento.
- L' applicazione del comma 2 non presuppone che sia necessaria una preventiva autorizzazione dell'Azienda per accedere alla nomina di un legale di propria fiducia da parte del dipendente, anche se i principi di buona fede e correttezza, che debbono ispirare i rapporti tra le parti, inducono a ritenere necessaria una tempestiva e idonea comunicazione.

Preso atto che la dipendente dr.ssa D.M. provvide ad informare l'Istituto della contestazione chiedendo di essere assistita da un legale dell' Istituto (e mail del 19 ottobre 2016 agli atti del fascicolo);

Dato atto che con mail del 24 ottobre 2016 , agli atti del fascicolo, l'Istituto, riscontrando la richiesta ricevuta venne ad informare la dipendente che presso l'istituto non esisteva un elenco di difensori convenzionati e che avrebbe dovuto avvalersi di un Suo avvocato di fiducia;

Preso atto ancora:

- che la dipendente con e mail del 27/10/2016 agli atti del fascicolo, venne ad informare di aver conferito mandato all'avv. F. .F del foro di Prato, per l'assistenza legale del caso.
- della conclusione favorevole del procedimento penale (10611/16 R.G.N.R. - 9673/16 R.G. GIP) in quanto ne è stata disposta l'archiviazione (provvedimento agli atti del fascicolo);
- della fattura presentata dal legale in data 26.03.18, ns. Prot. 819, per un ammontare complessivo (spese generali , Cap ed Iva) pari ad euro 7.339,37 (agli atti del fascicolo) per l'attività di difesa esercitata dal suddetto professionista nel procedimento penale de quo ;

Considerato che il caso di specie può essere ricondotto alle previsioni del succitato art. . 26 del CCNL sopra indicato;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto , di dover provvedere al pagamento delle spese legali sopra indicate stante l'esito del procedimento penale

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di provvedere quanto prima al pagamento de quo;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

1. di disporre il pagamento all'avv. F. .F del foro di Prato, per l'assistenza legale nel procedimento penale 10611/16 R.G.N.R. - 9673/16 R.G. GIP , in cui era stata indagata la dipendente D.M.,della

- fattura presentata dal legale in data 26.03.18 , ns. Prot. 819, per un ammontare complessivo (spese generali , Cap ed Iva) pari ad euro 7.339,37 (agli atti del fascicolo) per l'attività di difesa esercitata dal suddetto professionista nel procedimento penale de quo ;
2. di prendere atto dell' archiviazione del procedimento penale de quo caso in quanto il fatto posto alla base del reato contestato di cui all'art. 590 c.p. .p. non sussiste ;
di imputare la spesa pari ad euro 7.339,37 sul Conto Economico n.3E 05050208 (altre sopravvenienze passive per rischio clinico) aut. 92/2018;
 3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima al pagamento delle spese legali sopra indicate stante l'esito del procedimento penale;
 4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e smi e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)



IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)



STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:
S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti - ISPRO
Settore Risorse Umane e Affari Generali - ISPRO